



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

U.O.C. Affari Generali

Caserta, data protocollo

**AVVISO**

Notificazione per Pubblici Proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. e dell'art. 151 del c.p.c.

**Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.** Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro e Previdenza [e **Memoria di costituzione e risposta** dell'avv. Giuseppe Cundari]

**R.G. n°** 9238/2025

**Parti:** Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta c/ Marilena Papa difesa dall'avv. Giuseppe Cundari

**Provvedimento impugnato:** Ordinanza cron. n. 33809 del 28.11.2025 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro procedimento cautelare n. RG 5861-1/2025

**Controinteressati:** elenco allegato

**Motivi di gravame:** erronea valutazione del *fumus boni iuris*, inesistente difetto di attribuzione del punteggio, indebita rielaborazione giudiziale dei criteri di valutazione;

**Ordinanza di autorizzazione** alla notificazione per Pubblici Proclami del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 16/01/2026.

Il presente Avviso non dovrà essere rimosso dal sito internet di questa A.O.R.N. sino alla pubblicazione della sentenza definitiva del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il link <https://pst.giustizia.it/PST/it/services.page>, selezionando "Consultazione pubblica dei registri" attraverso l'inserimento della Regione "Campania", dell'ufficio giudiziario "Tribunale Ordinario – Santa Maria Capua Vetere", Registro "Lavoro", numero di "registro generale" [RG].

L'estensore  
dr. Pasquale Cecere

Il Direttore ad interim U.O.C. Affari Generali

dr.ssa Luigia Infante



**TRIBUNALE DI S.M.C.V.**

**SEZ. LAVORO**

**RECLAMO**

**EX ARTT. 669 *TERDECIES* E SS. C.P.C.**

\*\*\*

**PER:** A.O.R.N. “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta (C.F./P.I. **02201130610**), in persona del Direttore Generale l.r.p.t., elett.te dom.to presso la sede legale dell’Ente in Caserta (CE) alla Via F. Palasciano, snc, rapp.ta e dif.sa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dall’Avv. Domenico Sorrentino (C.F. SRRDNC64D19L259W) e dall’Avv. Antimo D’Alessandro (C.F. DLSNTM91C16F839E) che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce. Si prega di voler ricevere ogni e qualsivoglia comunicazione e/o notificazione al numero di fax 0823/234554 ovvero all’indirizzo pec [dalessandroantimo@pec.it](mailto:dalessandroantimo@pec.it) – [avv.sorrentinodomenico@legalmail.it](mailto:avv.sorrentinodomenico@legalmail.it) .

**Ricorrente**

**CONTRO:** PAPA MARILENA (C.F. PPAMLN71L67B963Y), rapp.ta e dif.sa dall’Avv. Giuseppe Cundari (C.F. CNDGPP73C29F839P), come in atti, domiciliata unitamente al Procuratore nominato in Caserta (CE) alla P.zza Vanvitelli, n. 4/D, nonché all’indirizzo di posta elettronica certificata [giuseppe.cundari@avvocatismcv.it](mailto:giuseppe.cundari@avvocatismcv.it) .

**Resistente**





## AVVERSO E PER LA RIFORMA

dell'ordinanza cron. n. 33809 del 28.11.2025, emessa e/o adottata nel procedimento di cui NRG 5861-1/2025, dal Tribunale di S.M.C.V., Sez. Lavoro, G.L. Dott. Ronsini.

## FATTO

La Sig.ra Papa Marilena, con ricorso di cui RGN 5861/2025 ex artt. 414 e ss. c.p.c. e contestuale istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. (di cui NRG 5861-1/2025), ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA: 1) sospendere gli effetti della graduatoria di merito della Selezione A1 e dell'elenco dei vincitori, nonché gli incarichi medio tempore conferiti; 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'attribuzione di ulteriori 15,9 punti in ragione dei titoli espressi in domanda e delle ragioni spiegate in ricorso e, conseguentemente, di 66,46 punti totali, ovvero, in subordine, di 63,60 punti in caso di decurtazione di 2,86 punti assegnati in relazione alla voce Grado di specializzazione, complessità ed implementazione delle competenze e, per l'effetto; 3) ordinare all'AORN di Caserta di assegnare alla ricorrente ulteriori 15,9 punti e, conseguentemente, un punteggio complessivo pari a 66,46 punti totali, ovvero, in subordine, di 63,60 punti in caso di decurtazione di 2,86 punti assegnati in relazione alla voce Grado di specializzazione, complessità ed implementazione delle competenze; 4) ordinare, pertanto, all'AORN di Caserta di rimodulare correttamente la graduatoria di merito impugnata, inserendo la ricorrente nella posizione corrispondente al nuovo punteggio assegnato; 5) accertare e dichiarare,*





*quindi, il diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico di funzione organizzativa in ragione del nuovo e corretto posizionamento in graduatoria e, per l'effetto; 6) ordinare all'Azienda convenuta di riformulare l'elenco dei vincitori, previa revoca di tutti gli incarichi assegnati a coloro che non risulteranno più aventi diritto e, conseguentemente; 7) ordinare all'AORN di Caserta di procedere al conferimento dell'incarico di funzione organizzativa alla ricorrente, con tutte le conseguenze di legge da ciò derivanti”.*

A sostegno dell'avanzata pretesa cautelare, l'istante ha premesso:

- di avere partecipato all'avviso interno, indetto dall'odierna ricorrente con Deliberazione n. 193/2024 per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa e di funzione professionale;
- di essere in possesso dei requisiti di accesso all'uopo previsti;
- di essersi collocata al 22° posto dell'elenco stilato a seguito delle valutazioni condotte dalla Commissione sui curriculum e/o sui titoli presentati dai candidati;
- di non aver conseguito il bene vita auspicato, ossia l'attribuzione dell'incarico di funzione, poiché sono risultati vincitori esclusivamente i candidati collocati nelle prime 9 (nove) posizioni.

Nel merito, l'interessata ha eccepito l'erroneità e/o la contrarietà dell'agire serbato dalla Commissione sostenendo: a) la mancata valutazione e/o attribuzione di n. 1 punto per il Master di I Livello; b) la mancata valutazione e/o attribuzione di n. 0,90 punti per le pubblicazioni effettuate; c) la mancata valutazione e/o attribuzione di n. 14 punti per le esperienze formative e/o professionali; d) l'erronea valutazione





e/o attribuzione del punteggio relativo alla voce “Grado di specializzazione, complessità ed implementazione delle competenze”.

Pertanto, in ossequio all’avverso computo, la ricorrente sostiene che avrebbe avuto diritto all’attribuzione di n. 63,60 punti.

Costituitasi ritualmente in giudizio, l’Azienda Ospedaliera ha eccepito la radicale infondatezza delle pretese così come formulate, insistendo per il rigetto dell’istanza cautelare, rappresentando e provando la correttezza dell’agire serbato dalla Commissione.

All’udienza del 17.11.2025 il G.L., in persona della Dott.ssa F. Ronsini, ha adottato l’ordinanza cron. n. 33809 del 28.11.2025 con la quale ha definito nel modo che segue la formulata istanza cautelare: *“Dichiarata l’illegittimità della graduatoria finale di merito della selezione A1) e dell’elenco dei vincitori, nonché della delibera del D.G. n. 381 del 3/4/2025 di ratifica della stessa e di tutti gli atti conseguenti di attribuzione degli incarichi in oggetto medio tempore conferiti, da revocarsi; 2. Ordina alla AORN la rinnovazione della procedura di cui è causa, che comporta i seguenti passaggi: - riconvocare la Commissione già nominata e disporre che la stessa proceda alla nuova formulazione dei punteggi relativi ai titoli, tenendo conto dei contenuti e del disposto della presente ordinanza; - procedere alla riformulazione della graduatoria con attribuzione dei nuovi punteggi previsti dalla normativa vigente a ciascun candidato, sulla base di valutazioni comparative adeguatamente motivate; - conferire l’incarico quinquennale di funzioni organizzative tenendo conto della nuova graduatoria predisposta. 3. Rigetta nel resto”*.





Orbene, come si dirà *infra*, il reclamato *decisum* cautelare è ingiusto, illegittimo e immeritevole di continuare a spiegare effetti.

Il provvedimento è stato adottato in virtù d'una analisi del dato oggettivo e/o processuale erronea, oltre che diametralmente opposta alla provata legittimità dell'agire posto in essere dalla Commissione e dall'Azienda Ospedaliera nell'ambito della procedura di cui si discorre, pertanto la pronuncia abbisogna d'essere riformata.

Tutto quanto testé premesso, l'Azienda Ospedaliera espone le seguenti considerazioni in

## **DIRITTO**

**a) Sul *fumus* - Sulla legittimità dell'agire serbato dalla Commissione e/o dall'Azienda - Sulla erroneità dell'ordinanza di accoglimento - Sulla corretta valutazione dei titoli e/o attribuzione del punteggio.**

In via principale, avuto riguardo al merito e in ossequio a quanto rappresentato in premessa, la reclamata ordinanza merita d'essere riformata nella parte in cui il G.L. ha ritenuto fondate le censure formulate dalla ricorrente, dichiarando e accertando l'illegittimità dell'agire serbato dall'Ente in relazione a n. 2 (due) elementi (*rectius*, titoli di merito) allegati e/o autocertificati dalla candidata, in virtù del seguente percorso motivato:

- “A) *Valutazione dei titoli – Master I livello. La ricorrente lamenta la mancata attribuzione di 1 punto per il Master di I Livello in “Metodologie tutoriali e di insegnamento clinico” - conseguito presso l’Università*





*Internazionale degli Studi di Roma UniNT - che l'AORN ha motivato in memoria rilevando l'estraneità dello stesso (come da scheda di sintesi pubblicata sul sito web dell'Ateneo) all'incarico che l'Azienda avrebbe conferito al termine della selezione e l'assoluta carenza di attinenza rispetto al contenuto ed alle finalità di quest'ultima. La censura pare fondata, atteso che dalla griglia generale di valutazione dei curricula presentati dai candidati (cfr. pag. 5 mem.), in particolare dalla seconda sezione dedicata ai "titoli di studio", è chiaro che il requisito della "attinenza" - che l'AORN ha asserito di aver giudicato mancante nel caso di specie - è stato previsto per i soli Master di II livello e non anche per quelli di I livello, per i quali non è stata inserita invece alcuna specifica; con la conseguenza che per la positiva valutazione di questi ultimi era sufficiente che si fossero svolti in ambito sanitario. Pertanto, in relazione alla prima censura, la AORN ha violato i criteri di valutazione fissati, in quanto ha attribuito al titolo in questione un punteggio pari a zero, motivando erroneamente tale scelta con la circostanza che fosse sprovvisto del parametro dell'attinenza, tuttavia non richiesto";*

- *"C) Altre esperienze formative/professionali. Dalla sezione specifica della griglia di valutazione emerge che le esperienze formative/professionali sono valutabili seguendo tre diversi criteri: - il primo prende in considerazione l'aderenza al profilo bandito, valutabile in base alla caratura/importanza dell'insegnamento: la docenza presso Università pubbliche ("Stesso profilo a concorso") è valutabile nella misura di 0,4 pt. per CFU di insegnamento, in un periodo di riferimento di massimo 5 anni*





*antecedenti l'istanza di partecipazione alla selezione; - il secondo considera la docenza presso Scuole di Formazione pubbliche, con le stesse limitazioni di materia e temporali previste dal primo, valutabile 0,2 per anno; - il terzo considera la docenza in materie "attinenti" presso Università o Scuole di formazione, in misura di 0,1 pt. per anno, senza alcuna limitazione temporale. La formulazione testuale, laconica, di certo non brilla per chiarezza. In memoria l'AORN precisa che per "stesso profilo a concorso" nel caso di specie si intende "Infermieristica Clinica e Pediatrica". È ragionevole ritenere che ad essa, quindi, vadano di diritto equiparate tutte le materie rientranti nel medesimo settore scientifico disciplinare, cd. SSD, sistema di classificazione omogeneo statuito dal MIUR, che per il profilo de quo è MED/45; all'insegnamento di esse la Commissione ha inteso attribuire "peso" maggiore, prevedendo un punteggio calcolato in base ai crediti formativi universitari come previsti nel corso di Laurea di riferimento. Minore rilievo, invece, è stato previsto per le materie semplicemente "attinenti": il concetto di "attinenza" sembrerebbe integrare il criterio - meno "specifico" del precedente - dell'appartenenza all'Area disciplinare 06 – Scienze Mediche nell'ambito della quale è stata bandita la selezione. Ebbene, dalla scheda di valutazione della ricorrente allegata al verbale n. 5 della Commissione (cfr. all. mem. di costituz.) emerge che ha ricevuto valutazione per la docenza presso Scuole di Formazione pubbliche Stesso profilo a concorso. Ma dagli atti (cfr. curriculum vitae e domanda di partecipazione all. ricorso) si evince chiaramente che la Papa ha espletato attività di docenza a diversi corsi di*







*laurea (Ostetricia e Infermieristica) presso l'Università -; quindi il parametro adoperato è sbagliato, stando alla griglia. Tra l'altro, gli elenchi degli insegnamenti impartiti con indicazione dell'area disciplinare e del SSD di riferimento e anche dei nominativi dei relativi docenti, sono regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo, Seconda Università degli Studi di Napoli – S.U.N., nella sezione “Didattica” per i corsi di laurea per le professioni sanitarie, che rimanda al sito del singolo Dipartimento, ove è reperibile l'offerta formativa, con la programmazione didattica CLIP per tutti gli aa. ss. a partire dal 2017/2018 all'attualità. Inoltre, è stato positivamente tenuto in considerazione il periodo dall'1.1.2019 al 21.12.2024, che comprende ben 6 anni, a fronte di una valutazione che, invece, per quanto stabilito nella griglia stessa, poteva estendersi al massimo ai 5 anni precedenti; con la conseguente errata attribuzione di 1,2 pt., perché al più avrebbe potuto ricevere 1 pt. totale (=0,2 pt./anno x max 5 anni). Già solo da tanto risulta di tutta evidenza che sono stati commessi degli errori. Infatti, dalla domanda di partecipazione alla selezione si evince (cfr. all.) che la ricorrente ha autocertificato – e la circostanza è pacifica tra le parti - di aver effettuato le seguenti attività di docenza presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, sede AORN di Caserta: - a.a. 2011/12, a.a. 2016/17, a.a. 2017/18, a.a. 2018/19, a.a. 2019/20, Corso di Laurea in Ostetricia - materia Psicologia Generale –, per il cui insegnamento non ha avuto attribuzione di punteggio. La valutazione è coerente con la griglia: solo l'ultima annualità del 2019/20 rientra nel quinquennio dalla domanda del 18.12.2024, ma non è*





suscettibile di essere valutata in relazione ai CFU, in quanto la disciplina insegnata non rientra nello “stesso profilo a concorso”; quanto alle altre quattro annualità in questione esse non possono essere valutate nemmeno col punteggio più basso di 0,1/anno, perché la materia non è nemmeno “attinente” (il settore scientifico disciplinare, cd. SSD, è M-PSI/01, rientrante nell’Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, mentre l’Area di riferimento del bando è 06 – Scienze mediche, che ricomprende tutti i SSD MED). - a.a. 2013/14, a.a. 2014/15, a.a. 2020/21 – Cdl in Ostetricia - “Infermieristica clinica e pediatrica”, (SSD MED/45). Tale insegnamento è valutabile solo per l’ultimo anno, che rientra nel quinquennio, in misura di  $0,4 \times 1\text{CFU} = 0,4$ ; per gli altri due anni, antecedenti ai cinque anni, la valutazione è di  $0,1/\text{anno} \times 2 \text{ anni} = 0,2$ , in quanto materia per lo meno attinente; per un totale di 0,6 ( $0,4 + 0,2$ ). - a.a. 2019/20, a.a. 2020/21, a.a. 2021/22, a.a. 2022/23 - Cdl in Infermieristica -Psicologia Generale, non valutabile per le ragioni già dette. - a.a. 2020/21, a.a. 2021/22, a.a. 2022/23 - Cdl in Infermieristica - Scienze infermieristiche generali. Si osserva che tale insegnamento rientra nello stesso settore scientifico disciplinare di Infermieristica Pediatrica (SSD MED/45), valutabile, quindi, per tutti e tre gli anni, nella misura di  $0,4 \times 2\text{CFU} = 0,8 \times 3 \text{ anni}$ , per un totale di 2,4. - a.a. 2020/21, a.a. 2022/23 - Cdl in Infermieristica - Infermieristica pediatrica (SSD MED/45), valutabili con  $0,4 \times 2\text{CFU} = 0,8$  per entrambi gli anni, per un totale di 1,6. - a.a. 2023/24, a.a. 2024/25, a.a. 2025/26 (Nomina triennale insegnamento) - Cdl in Infermieristica - Psicologia Generale (non valutabile) e





*Infermieristica Pediatrica (SSD MED/45), valutabile con  $0,4 \times 2CFU = 0,8$  per l'anno 2023/24, l'unico completato al momento della presentazione della domanda. In totale, quindi, i punti da riconoscere sono correttamente 5,4 ( $0,6 + 2,4 + 1,6 + 0,8$ ) e non 1,2, come fatto nella griglia, con uno scarto differenziale di 4,2 pt. andato a detrimento della ricorrente”.*

L'errore in iudicando in cui è incorso il Tribunale è manifesto laddove si consideri che:

- **Per quanto concerne la voce “A) Valutazione dei titoli – Master I livello”, in senso diametralmente opposto alle doglianze formulate in ricorso, la sig.ra Papa Marilena ha ottenuto un totale di n. 50.56 punti, di cui:**
  - 20 punti per i titoli di carriera;
  - **4.5 punti per i titoli di studio** (Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche n. 2.00 punti, **Master di II Livello in Management Sanitario e Direzione di Struttura Complessa n. 1.50 punti, Master di I Livello in Metodologie Tutorali e di Insegnamento Clinico n. 1.00 punto**);
  - n. 0 punti per Titoli Scientifici e Pubblicazioni;
  - n. 2.20 punti per Altre esperienze formativo/professionali;
  - n. 2.86 punti per Grado di Specializzazione complessità e implementazione delle competenze;
  - **n. 1 punto per Master in management e funzioni di coordinamento delle Professioni Sanitarie.**





**Dunque, a fronte del mancato riconoscimento lamentato da controparte, sia i Master sia i titoli di studio autocertificati dalla stessa sono stati debitamente valorizzati ai fini del riconoscimento del punteggio finale.**

Il dato numerico “cristallizzato” nella tabella annessa alla graduatoria di merito, del resto, costituisce prova ineludibile del riconoscimento del punto al quale la ricorrente assume d’aver diritto, così come ribadito dalla Commissione con il verbale n. 10 (successivo alla pubblicazione dell’ordinanza cautelare) secondo cui: *“Come specificato nel verbale n. 1, nonché ribadito nel verbale n. 9 del 02.09.2025, e ancora in questa sede, il punteggio al Master in management e funzioni di coordinamento delle Professioni Sanitarie è stato attribuito valorizzando le apposite colonne n. 12 (per indicare se in possesso o non in possesso) e n. 13 per l’attribuzione del relativo punteggio. **La Commissione sottolinea infatti che, qualora il Master di I Livello in Metodologie tutorali e di insegnamento clinico non fosse stato valutato, alla candidata non avrebbero potuto essere riconosciuti Totali 50.56 punti (come da graduatoria di merito). Nello specifico, la Sezione relativa ai titoli di studio sarebbe stata valorizzata solo con la Laurea Magistrale e il Master di II Livello, per una somma di 3.5 punti e un punteggio totale corrispondente a 49,56. Dal semplice calcolo matematico di somma dei punteggi di tutte le colonne previste in graduatoria risulta evidente che la valutazione dei titoli di studio è stata correttamente effettuata:** 20 punti per i titoli di carriera, **4,5 punti per i titoli di studio (si ribadisce ancora ottenuti per la valorizzazione della***





Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con 2.00 punti, Master di II Livello in Management Sanitario e Direzione di Struttura Complessa con 1.5 punti e Master di I Livello in Metodologie Tutoriali e di Insegnamento Clinico con 1.00 punto), 0 punti per Titoli Scientifici e Pubblicazioni, 2.20 punti per Altre esperienze formativo/professionali, 2.86 punti per Grado di Specializzazione complessità e implementazione delle competenze, **1 punto per Master in management e funzioni di coordinamento delle Professioni Sanitarie**".

La ricorrente, in senso diametralmente opposto a quanto precisato dalla Commissione, ha disatteso il (mero) calcolo per sommatoria del punteggio attribuite per ciascun titolo e/o elemento curriculare suscettibile di valutazione, inducendo in errore sia il Tribunale sia l'Amministrazione evocata in giudizio.

Oltre al dato "puramente" numerico, relativo al punteggio totale riconosciuto alla candidata, la griglia evidenzia quanto segue:





## GRADUATORIA SELEZIONE A 1

	COGNOME	NOME	MATRICOLA	QUALIFICA	CARRIERA	TITOLI DI STUDIO	TIT. SCIENTIFICI E PUBBLICAZIONI	ALTRE ESPERIENZE FORMATIVO/ PROFESSIONALI	GRADO DI SPEC., COMPL. E DI IMPLM. COMPETENZE	VAL. PERFORMANCE	MASTER COORD.	PUNTEGGIO MASTER COORD.	TOTALE	
1	FARINA	ALFONSO	200678	INFERMIERE	20,00	5,50	0,00	4,29	10,00	20,00	SI	1,00	60,79	
2	GIAQUINTO	FRANCESCO	200166	INFERMIERE	20,00	3,00	0,00	5,70	10,00	20,00	SI	1,00	59,70	
3	CUSANO	CATERINA	4880	INFERMIERE	20,00	3,00	0,70	2,00	10,00	20,00	SI	1,00	56,70	
4	MAIETTA	MARIA GIOVANNA	200675	INFERMIERE	20,00	5,50	0,50	1,95	7,61	20,00	SI	1,00	56,56	
5	PEYER	MARIA TERESA	4754	INFERMIERE	20,00	3,50	0,00	1,20	10,00	20,00	SI	1,00	55,70	
6	MATERA	PASQUALE	5016	T.S.R.M.	20,00	2,00	0,00	2,70	10,00	20,00	SI	1,00	55,70	
7	GIANNETTI	GIOVANNA	200677	INFERMIERE	20,00	5,50	0,00	1,00	6,23	20,00	SI	1,00	53,73	
8	ARGENZIANO	VINCENZO	5003	INFERMIERE	20,00	2,00	0,00	0,00	10,00	20,00	SI	1,00	53,00	Precede per età
9	ARAGOSA	ANGELINA	4839	INFERMIERE	20,00	2,00	0,00	0,00	10,00	20,00	SI	1,00	53,00	Precede per età
10	SABATANO	MARIA	4739	INFERMIERE	20,00	2,00	0,00	0,00	10,00	20,00	SI	1,00	53,00	Precede per età
11	DI FOGGIA	DOMENICO	200352	INFERMIERE	20,00	0,00	0,00	1,83	10,00	20,00	SI	1,00	52,83	
12	ARGENZIANO	ANTIMINO	4788	T.S.R.M.	20,00	0,00	0,00	1,23	10,00	20,00	SI	1,00	52,23	
13	TRANELLI	CAROLINA	4813	INFERMIERE	20,00	1,00	0,00	0,00	10,00	20,00	SI	1,00	52,00	Precede per età

14	VARRONE	ROSA	4604	INFERMIERE	20,00	1,00	0,00	0,00	10,00	20,00	SI	1,00	52,00	Precede per età
15	DI LORENZO	LAURA	4948	INFERMIERE	20,00	0,00	0,00	1,00	10,00	20,00	SI	1,00	52,00	
16	MADDALONI	GIUSEPPE	200297	INFERMIERE	20,00	0,00	0,00	0,40	10,00	20,00	SI	1,00	51,40	
17	ALIZIERI	CIRO	4558	INFERMIERE	20,00	7,00	0,00	3,03	0,00	20,00	SI	1,00	51,03	
18	ALCORANO	DONATO	4908	INFERMIERE	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	SI	1,00	51,00	
19	ERRICO	MARIANGELA	200853	INFERMIERE PEDIATRICO	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	SI	1,00	51,00	
20	MORICONI	CARMELA	200022	INFERMIERE	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	SI	1,00	51,00	
21	BENCIVENGA	SALVATORE	4814	INFERMIERE	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	SI	1,00	51,00	
22	PAPA	MARILENA	4992	INFERMIERE	20,00	4,50	0,00	2,20	2,86	20,00	SI	1,00	50,56	
23	KLAİN	GIOVANNA	5015	INFERMIERE	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	NO	0,00	50,00	

Pertanto, così stando le cose, poiché alcuna doglianza potrà essere accolta in quanto manifestamente infondata, sia in fatto sia in diritto, l'ordinanza andrà riformata nella parte che precede con conseguente rigetto della pretesa formulata dall'istante in relazione al punteggio attribuito per i titoli di studio e il possesso del Master in Coordinamento.

- Per quanto concerne il secondo elemento e/o titolo valutabile, rubricato “C) Altre esperienze formative/professionali”, risulta (altrettanto) evidente l'errore in cui è incorso il Giudicante sia allorquando ha “sanato” la domanda di partecipazione inoltrata dalla candidata, “scrutinando autonomamente” i CFU relativi a ciascun insegnamento universitario, sia nella parte in cui ha riconosciuto alla candidata anche l'ulteriore punteggio,



alternativo e incumulabile, relativo alla valorizzazione delle ulteriori esperienze formative diverse dall'insegnamento universitario.

Inoltre, se ciò non bastasse, esorbitando dalla previsione del bando, il G.L. ha valorizzato e computato in favore dell'istante ulteriori insegnamenti universitari risalenti ad annualità ulteriori rispetto all'ultimo quinquennio che precede la presentazione della domanda di partecipazione e che, per tale motivo, ponendosi in contrasto con l'autoregolamentazione imposta dall'Amministrazione e/o dalla Commissione giammai potranno consentire il riconoscimento di alcuno beneficio.

La deduzione *de qua* trova riscontro nel *corpus* motivo posto a base della gravata ordinanza, nella parte in cui il G.L. precisa che: *“Dalla sezione specifica della griglia di valutazione emerge che le esperienze formative/professionali sono valutabili seguendo tre diversi criteri: - il primo prende in considerazione l'aderenza al profilo bandito, valutabile in base alla caratura/importanza dell'insegnamento: la docenza presso Università pubbliche (“Stesso profilo a concorso”) è valutabile nella misura di 0,4 pt. per CFU di insegnamento, in un periodo di riferimento di massimo 5 anni antecedenti l'istanza di partecipazione alla selezione; - il secondo considera la docenza presso Scuole di Formazione pubbliche, con le stesse limitazioni di materia e temporali previste dal primo, valutabile 0,2 per anno; - il terzo considera la docenza in materie “attinenti” presso Università o Scuole di formazione, in misura di 0,1 pt. per anno, senza alcuna limitazione temporale”.*







La griglia predisposta e utilizzata dalla Commissione, infatti, in relazione al requisito/titolo in esame, ha stabilito la seguente modalità di attribuzione e/o riconoscimento del punteggio nel modo che segue:

TOTALE PARZIALE				
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVO/PROFESSIONALI - MAX PUNTI:				
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 10 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE		NUMERO CORSI		
CORSI ECM IN QUALITA' DI RELATORE (0,01 punti per corso)		0		
CERTIFICAZIONE INFORMATICA (1,00 - MAX 1 CERTIFICAZIONE)		0		
TOTALE PARZIALE				
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 10 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE		NUMERO CORSI		
CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E/O PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARI (punti 2 per corso)		0		
CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E/O PERFEZIONAMENTO NON UNIVERSITARI (punti 1,5 per corso)		0		
TOTALE PARZIALE				
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 5 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE		NUMERO CFU		
DOCENZA PRESSO UNIVERSITA' PUBBLICHE (STESSO PROFILO A CONCORSO) (0,4 per CFU)		0		
TOTALE PARZIALE				
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 5 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Inizio periodo	Fine periodo		
DOCENZA PRESSO SCUOLE DI FORMAZIONE PUBBLICHE (STESSO PROFILO A CONCORSO) (0,2/anno)				
TOTALE PARZIALE				
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 5 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE	Inizio periodo	Fine periodo		
DOCENZA IN MATERIE ATTINENTI PRESSO UNIVERSITA' E SCUOLE DI FORMAZIONE (0,1/anno)				
TOTALE PARZIALE				
ALTRA TIPOLOGIA DI LAVORO CON CONTRATTI DIFFERENTI PRESSO PA (es. Co.co.co - Lavoro autonomo - Incarichi di altro tipo etc) (punti/anno 0,3)	Inizio periodo	Fine periodo		

Da quanto esposto consegue che il discrimine tra le esperienze formative/professionali valutabili è costituito dalla natura delle stesse (Docenze presso Università Pubbliche - Docenze presso Scuole di Formazione Pubbliche) e, in particolar modo, dalle differenti modalità di attribuzione del punteggio e/o di valorizzazione dell'esperienza, in ossequio al seguente criterio:

- Docenze presso Università Pubbliche - 0,4 punti per ciascun CFU;
- Docenze presso Scuole di Formazione Pubbliche - 0,2 punti per ciascun anno di insegnamento.

L'unico elemento "in comune" è costituito dal periodo di riferimento, individuato nei 5 (cinque) anni antecedenti la presentazione della domanda, senza possibilità alcuna di deroga e/o ampliamento.







Il G.L., invece, disattendendo le disposizioni dettate dall'Amministrazione, ha unificato le esperienze valutabili, riconoscendo anche un indebito vantaggio alla candidata/ricorrente in termini "temporali", poiché ha attribuito n. 0,40 punti per gli A.A. 2013/2014 e 2014/2015, sebbene estranei al quinquennio precedente la presentazione della domanda, ritenendo che: *"a.a. 2013/14, a.a. 2014/15, a.a. 2020/21 – Cdl in Ostetricia - "Infermieristica clinica e pediatrica", (SSD MED/45). Tale insegnamento è valutabile solo per l'ultimo anno, che rientra nel quinquennio, in misura di  $0,4 \times 1CFU = 0,4$ ; per gli altri due anni, antecedenti ai cinque anni, la valutazione è di  $0,1/anno \times 2 anni = 0,2$ , in quanto materia per lo meno attinente; per un totale di  $0,6 (0,4 + 0,2)$ ".*

La "sanatoria processuale" delle incolmabili lacune che caratterizzano l'istanza di partecipazione inoltrata dalla candidata è palesemente illegittima poiché la stessa, oltre a confliggere apertamente con il principio di autoresponsabilità gravante in capo ai partecipanti e con il principio generale di *par conditio*, viola le disposizioni del bando che, costituendo *lex specialis*, vincola rigidamente l'operato dell'amministrazione e dei concorrenti.

Quanto eccepito consente di affermare che ove la *lex specialis* preveda un obbligo in capo agli interessati, consistente per il caso di specie nell'indicazione dettagliata e completa dei CFU degli insegnamenti universitari, l'agire dell'Amministrazione è legittimo allorquando ritiene





che la dichiarazione resa sia insuscettibile d'essere valutata poiché evidentemente incompleta.

**L'ordinanza gravata, invece, prospettando un onere oltremodo gravoso quanto inammissibile, in capo alla Parte pubblica e presupponendo che la stessa avesse dovuto attribuire *motu proprio* il punteggio corrispondente per i crediti formativi di ciascun insegnamento sebbene mai dichiarati,** giunge ad affermare che: “... *gli elenchi degli insegnamenti impartiti con indicazione dell'area disciplinare e del SSD di riferimento e anche dei nominativi dei relativi docenti, sono regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ateneo, Seconda Università degli Studi di Napoli – S.U.N., nella sezione “Didattica” per i corsi di laurea per le professioni sanitarie, che rimanda al sito del singolo Dipartimento, ove è reperibile l'offerta formativa, con la programmazione didattica CLIP per tutti gli aa. ss. a partire dal 2017/2018 all'attualità”.*

**E così, per effetto dell'omessa e/o mancata indicazione dei CFU corrispondenti agli insegnamenti universitari che la candidata ha dichiarato d'aver effettuato, giammai potrà essere riconosciuto alla stessa il punteggio di 0,40 punti “per ciascun CFU” in quanto, come dedotto innanzi, oltre ad esulare dai compiti e/o dall'attività della Commissione qualsivoglia attività autonoma d'indagine tesa ad acquisire contezza degli stessi e/o d'integrazione della domanda mediante consultazione del sito web dell'Ateneo, l'attribuzione costituirebbe violazione palmare della *lex specialis* e dei principi dettati in materia (autoresponsabilità e *par conditio*).**





**Il G.L., dunque, considerato quanto *supra*, ha errato allorché ha ritenuto meritevole d'accoglimento l'avversa prospettazione ed ha riconosciuto il punteggio di merito "potenzialmente" attribuibile per ciascun insegnamento dichiarato dalla candidata, sebbene "monco" dell'elemento essenziale (CFU),** argomentando come segue: "... Infatti, dalla domanda di partecipazione alla selezione si evince (cfr. all.) che la ricorrente ha autocertificato – e la circostanza è pacifica tra le parti - di aver effettuato le seguenti attività di docenza presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, sede AORN di Caserta: - a.a. 2011/12, a.a. 2016/17, a.a. 2017/18, a.a. 2018/19, a.a. 2019/20, Corso di Laurea in Ostetricia - materia Psicologia Generale –, per il cui insegnamento non ha avuto attribuzione di punteggio. La valutazione è coerente con la griglia: solo l'ultima annualità del 2019/20 rientra nel quinquennio dalla domanda del 18.12.2024, ma non è suscettibile di essere valutata in relazione ai CFU, in quanto la disciplina insegnata non rientra nello "stesso profilo a concorso"; quanto alle altre quattro annualità in questione esse non possono essere valutate nemmeno col punteggio più basso di 0,1/anno, perché la materia non è nemmeno "attinente" (il settore scientifico disciplinare, cd. SSD, è M-PSI/01, rientrante nell'Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, mentre l'Area di riferimento del bando è 06 – Scienze mediche, che ricomprende tutti i SSD MED). - a.a. 2013/14, a.a. 2014/15, a.a. 2020/21 – Cdl in Ostetricia - "Infermieristica clinica e pediatrica", (SSD MED/45). Tale insegnamento è valutabile solo per l'ultimo anno, che rientra nel quinquennio, in misura





*di  $0,4 \times 1CFU = 0,4$ ; per gli altri due anni, antecedenti ai cinque anni, la valutazione è di  $0,1/anno \times 2 \text{ anni} = 0,2$ , in quanto materia per lo meno attinente; per un totale di  $0,6 (0,4 + 0,2)$ . - a.a. 2019/20, a.a. 2020/21, a.a. 2021/22, a.a. 2022/23 - Cdl in Infermieristica - Psicologia Generale, non valutabile per le ragioni già dette. - a.a. 2020/21, a.a. 2021/22, a.a. 2022/23 - Cdl in Infermieristica - Scienze infermieristiche generali. Si osserva che tale insegnamento rientra nello stesso settore scientifico disciplinare di Infermieristica Pediatrica (SSD MED/45), valutabile, quindi, per tutti e tre gli anni, nella misura di  $0,4 \times 2CFU = 0,8 \times 3 \text{ anni}$ , per un totale di  $2,4$ . - a.a. 2020/21, a.a. 2022/23 - Cdl in Infermieristica - Infermieristica pediatrica (SSD MED/45), valutabili con  $0,4 \times 2CFU = 0,8$  per entrambi gli anni, per un totale di  $1,6$ . - a.a. 2023/24, a.a. 2024/25, a.a. 2025/26 (Nomina triennale insegnamento) - Cdl in Infermieristica - Psicologia Generale (non valutabile) e Infermieristica Pediatrica (SSD MED/45), valutabile con  $0,4 \times 2CFU = 0,8$  per l'anno 2023/24, l'unico completato al momento della presentazione della domanda".*

**In relazione al *fumus*, l'accoglimento delle eccezioni formulate dall'odierna reclamante comporterà necessariamente la riforma dell'ordinanza gravata e il rigetto integrale delle pretese della lavoratrice che, com'è evidente, sono sfondate d'ogni fondamento poiché radicate sulla violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni dell'avviso di selezione e dei principi dettati in materia di selezioni comparative.**





Una decisione di senso inverso, ossia di conferma del provvedimento cautelare, comporterebbe l'attribuzione di un ingiusto vantaggio in capo alla candidata consistente nel riconoscimento duplice e indebito dei seguenti punteggi:

- n. 1 punto per il Master di I Livello (già riconosciuto e valutato);
- n. 5,40 punti per gli insegnamenti Universitari (nonostante la mancata e/o omessa indicazione dei CFU corrispondenti a ciascuna esperienza didattica dichiarata).

\*

**b) Sul *periculum* - Sulla inesistenza del pericolo di danno grave e irreparabile - Sull'assenza dei caratteri essenziali e/o indispensabili ai fini dell'ottenimento della tutela cautelare.**

In via ulteriore, in relazione al *periculum*, è altrettanto manifesta l'illegittimità e/o l'ingiustizia caratterizzanti la gravata ordinanza cautelare nella parte in cui il G.L. motiva l'accoglimento dell'istanza interinale nel modo che segue: “Applicando, a questo punto, tali coordinate ermeneutiche al caso di cui si discorre, sussiste senza dubbio il *periculum in mora*. La delibera del Direttore Generale n. 381 del 3/4/2025 ha provveduto a ratificare le graduatorie di merito sulla scorta del verbale 6 della commissione esaminatrice ed è emerso, altresì, durante la discussione orale dell'ultima udienza, che l'AORN – contrariamente a quanto statuito dalla scrivente in sede di integrazione del contraddittorio - non ha dato seguito ad alcuna sospensione, né della graduatoria, né degli incarichi medio tempore conferiti. La procedura si è pertanto completamente conclusa. Tuttavia, nemmeno tale circostanza, alla luce di tutto quanto ricostruito in precedenza, nella fattispecie





priva il periculum del requisito dell'imminenza, atteso un pregiudizio già realizzatosi e la perduranza degli effetti dannosi prospettati, suscettibili finanche di aggravarsi; per cui l'intervento in via d'urgenza si giustifica per rimuovere l'antigiuridicità e attenuare i danni. Va rammentato, infatti, che il pregiudizio colpisce il diritto nella sua fase "dinamica" – l'esercizio del diritto - e non nella sua fase "statica" – la semplice titolarità del diritto; di conseguenza, il pregiudizio compromette la possibilità di realizzare il contenuto del diritto di cui si chiede la tutela e il titolare del diritto viene in considerazione laddove vi sia il pericolo di soddisfacimento dell'interesse sotteso al diritto in questione. Il pregiudizio lamentato non è confinato agli aspetti economici della vicenda, sebbene tale contestazione sia stata sollevata dalla AORN, che ritiene si tratti di un pregiudizio solo patrimoniale, atteso che la ricorrente risulta comunque vincitrice della selezione A2), per cui l'aspirazione ad aggiudicarsi la selezione A1), riguardante incarichi retribuiti in misura maggiore, affonderebbe le sue radici in ragioni esclusivamente "stipendiali". Nella fattispecie, è evidente, invece, la connessione con interessi funzionali e con diritti di rango primario e costituzionale che il provvedimento datoriale è in grado di ledere, che conferisce al periculum il requisito della gravità e della irreparabilità, in quanto la condotta illegittima paventata osta - se non tempestivamente arrestata - ad una completa reintegrazione del diritto azionato, cui non è possibile rimediare con il comune denominatore rappresentato dal risarcimento del danno; difatti, la definizione della procedura ha comportato l'esaurimento dei posti disponibili e la ricorrente si è vista privata definitivamente della legittima aspirazione a concorrere per l'incarico prescelto, per la mancata attribuzione del punteggio corretto; la conseguenza è stata una





sicura perdita di chance, intesa come possibilità perduta di risultare tra i vincitori della procedura selezione A2) di cui si discute e di conseguire l'incarico, con pregiudizio ai fini della futura progressione in carriera e della valorizzazione della professionalità interna e lesione di diritti costituzionalmente garantiti (artt. 3, 4, 36, 97 Cost.). In aggiunta, l'urgenza di ottenere un provvedimento anticipatorio affonda le sue radici nella durata temporalmente limitata - quinquennale - della graduatoria per ciascun incarico. Non v'è dubbio che nel caso di specie il diritto al lavoro della ricorrente viene di fatto frustrato in maniera irreparabile, con conseguente pregiudizio curriculare al proprio bagaglio professionale e alla crescita sul piano lavorativo-esperienziale. Secondo i "nuovi approdi" giurisprudenziali in materia, va abbandonata la netta dicotomia tra teoria della chance ontologica ed eziologica. La teoria della chance ontologica considera la chance come un bene giuridico autonomamente valutabile e fa leva sulla mera possibilità di conseguire un risultato utile, a prescindere dalle effettive probabilità di conseguirlo; il grado di probabilità statistica, infatti, rileva ai soli fini della quantificazione del danno e non sull'an del risarcimento e, pertanto, il danno da perdita di chance è, dunque, in base a tale teoria, un danno emergente. In base all'altra teoria, il risarcimento è condizionato, invece, dalla prova di un rilevante grado di probabilità di conseguire il bene della vita, statisticamente pari almeno al 50%; dunque, la perdita di chance costituisce un'ipotesi di lucro cessante. ... È di tutta evidenza che nella fattispecie di cui oggi è causa vi è un nesso eziologico tra la condotta – qui il provvedimento emesso dall'Amministrazione di approvazione della graduatoria della procedura selettiva, nella quale la ricorrente non risulta collocata in posizione utile – e la possibilità perduta di conseguire l'incarico:





*secondo il giudizio contrafattuale causale, non vi sono elementi per ritenere che l'eliminazione mentale della esclusione non faccia venire meno la perdita della possibilità di conseguire l'incarico secondo il criterio del "più probabile che non", per tutte le ragioni dette, e questo è sufficiente ai fini della configurazione del presupposto dell'urgenza della tutela invocata. La selezione in parola è volta, inoltre, alla valorizzazione delle professionalità interne alla P.A., cioè è ispirata al criterio del "merito" dei dipendenti, che non si esaurisce nell'esperienza professionale in sé, ma include, più in generale, la formazione, la competenza e la qualificazione professionale del lavoratore: invero, come si evince dai requisiti richiesti nell'atto di avviso, la procedura selettiva de qua è basata sul possesso di titoli e competenze professionali, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. Ne consegue che il mancato rispetto da parte dell'Azienda dei criteri prescritti nel bando e dalla Commissione Esaminatrice si pone anche in contrasto con l'imparzialità e il buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost., il cui interesse è quello di selezionare, tra i vari candidati, i migliori".*

**Il G.L. ha ritenuto sussistente, concreto e attuale il pericolo di un danno grave ed irreparabile per l'istante anche a fronte:**

- a) dell'intervenuta definizione della procedura interna in data antecedente alla notifica del ricorso introduttivo;
- b) della attribuzione di altro incarico alla ricorrente, sebbene di valore economico inferiore;
- c) dell'assenza immediata e diretta di un danno alla professionalità;







d) dell'inesistenza di qualsivoglia aggravamento, anche solo potenziale, del danno prospettato dalla ricorrente;

e) di un generico e impersonale richiamo al criterio del merito e della valorizzazione delle esperienze alle dipendenze della P.A., nonostante la conclusione della procedura e l'attribuzione di altro incarico all'istante, economicamente inferiore, la staticità del danno ove concretizzatosi e la durata quinquennale degli incarichi.

Il pregiudizio lamentato, per costante e unanime giurisprudenza, dev'essere attuale e imminente, oggettivo e reale, irreparabile e insuscettibile di reintegrazione in forma specifica.

L'Azienda Ospedaliera, costituitasi nel procedimento cautelare, ha dedotto ed eccepito l'assenza di tutti gli elementi testé elencati, in ragione dell'intervenuta conclusione del procedimento interno di selezione e del soddisfacimento del bene vita auspicato mediante attribuzione di altro incarico, sebbene economicamente inferiore, la possibilità di ristorare il danno sia per equivalente mediante ricostruzione di carriera sia in forma pecuniaria per le differenze ove dovute, la staticità della situazione giuridica venuta ad esistenza e la durata quinquennale dell'incarico idonea a garantire l'esercizio ordinario dell'azione.

Diversamente, in caso di sospensione degli incarichi, l'Ente ha dedotto e rappresentato l'esistenza di un danno grave ed irreparabile, certo e oggettivo, capace di incidere negativamente sulla gestione delle Unità Operative e, dunque, sul percorso assistenziale e sulla gestione dell'organico in forze, con riflessi automatici e inevitabili sulla tutela del diritto alla salute degli utenti del Nosocomio.





\*

Pertanto, tutto quanto supra dedotto ed eccepito, nel riportarsi integralmente alla memoria di costituzione, l'Azienda Ospedaliera di Caserta, rapp.ta e dif.sa come in atti

### **RICORRE**

Al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione collegiale, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione innanzi a sé delle parti, disattesa integralmente ogni contraria pretesa, deduzione, eccezione e/o conclusione, Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- Accertare e dichiarare l'erroneità, l'illegittimità e/o l'ingiustizia caratterizzanti la gravata ordinanza cautelare resa dal Tribunale di S.M.C.V., Sez. Lavoro, in persona della Dott.ssa Ronsini, nel procedimento di cui RGN 5861-1/2025 e, per l'effetto;
- Riformare integralmente l'impugnata ordinanza cron. n. 33809 del 28.11.2025, in quanto *contra legem*, e per l'effetto;
- Accogliere le eccezioni e/o le deduzioni dell'odierna ricorrente, in ossequio alle motivazioni di cui *infra*, rigettando integralmente le avverse pretese poiché infondate, sia in relazione al *fumus* sia in relazione al *periculum*.

Con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, come per legge.





Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del procedimento è indeterminato e che è dovuto il pagamento di € 259,00.

Caserta, data del deposito

*Avv. Domenico Sorrentino*

*Avv. Antimo D'Alessandro*





**TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.  
ECC.MO COLLEGIO LAVORO  
ILL.MO GIUDICE RELATORE DOTT.SSA SCHIAVONI  
UDIENZA DEL 16/01/2026**

**MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA PER:**

La sig.ra **PAPA Marilena**, nata a Caserta il 27/07/1971 ed ivi residente alla [REDACTED]  
[REDACTED] - C.F.: PPAMLN71L67B963Y, elettivamente domiciliata in Caserta  
alla Piazza Luigi Vanvitelli n. 4/D, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Cundari (C.F.:  
CNDGPP73C29F839P), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso  
introdotto, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi del  
combinato disposto di cui agli artt. 136, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c., all'indirizzo  
PEC: giuseppe.cundari@avvocatismcv.it,

**CONTRO**

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  
SPECIALIZZAZIONE SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA**, in  
persona del legale rappresentante p.t., dom.to p.q. in Caserta alla Via Ferdinando  
Palasciano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Sorrentino ed Antimo  
D'Alessandro;

\*\*\*\*\*

Letto il reclamo proposto dall'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di  
Caserta, lo si impugna e contesta in ogni sua parte, in quanto basato su deduzioni  
palesamente improponibili ed inammissibili in questa sede, nonché, comunque,  
infondate.

Con il presente atto, si costituisce la sig.ra Papa, la quale, ut supra rappresentata e  
difesa,



## OSSERVA

### A) SULL'IMPROPONIBILITA' E INAMMISSIBILITA'.

La reclamante, nel formulare l'impugnativa di cui è causa, ha di fatto modificato la propria linea difensiva esplicitata nella memoria difensiva prodotta nel corso del giudizio ex art. 700 c.p.c., evidentemente proprio perché non condivisa dal Giudice della prima fase, ricorrendo ad una non consentita radicale integrazione postuma della motivazione sulla quale si fonda l'operato della Commissione di Valutazione con riferimento alla posizione della ricorrente.

Ed invero, come emerge inconfutabilmente dal testo dell'avverso reclamo, controparte ha formulato le proprie osservazioni sull'ordinanza gravata, basandole esclusivamente sul contenuto del verbale n. 9 del 2/9/2025, predisposto, quindi, in epoca successiva all'instaurazione del giudizio ed alla notifica del ricorso introduttivo, e del verbale n. 10, per sua stessa ammissione, stilato dalla Commissione di Valutazione addirittura dopo l'emissione e la notifica dell'ordinanza reclamata, proprio al fine di introdurre, per la prima volta, nuove giustificazioni al proprio illegittimo operato.

Ebbene, tale *modus operandi* concreta una chiara e non consentita integrazione postuma della scarsa motivazione sulla quale era stata inizialmente elaborata la valutazione della ricorrente e dei titoli dalla stessa prodotti al momento della presentazione della domanda, nonché del verbale n. 7, con cui la Commissione di valutazione ha rigettato l'istanza formulata dalla sig.ra Papa in data 04/04/2025, volta ad ottenere una rivisitazione in autotutela della propria posizione da parte dei Commissari. (cfr.: doc. all.)

In proposito, si consideri che l'istituto della motivazione del provvedimento amministrativo, disciplinato dall'art. 3 della L. 241/1990, riveste da sempre una importanza nevralgica, dal momento che svolge una pluralità di funzioni ed assolve all'esigenza di attualizzare i principi di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità che devono caratterizzare l'*agere* della pubblica amministrazione.

Con la motivazione, infatti, la Pubblica Amministrazione palesa i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento dell'adozione di un provvedimento amministrativo, acquisiti in sede di istruttoria e che sono stati oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'atto provvedimentale.

L'obbligo motivazionale del provvedimento amministrativo, pertanto, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, consentendo al destinatario del provvedimento di comprendere l'iter logico seguito dall'autorità amministrativa.



Le succitate componenti, quindi, rilevano, oltre che da un punto di vista strutturale, anche da un punto di vista qualitativo per le conseguenze che i vizi motivazionali determinano nel giudizio innanzi al giudice investito della decisione circa la legittimità o meno del provvedimento amministrativo impugnato in sede giudiziale. In buona sostanza, la motivazione posta a base di un provvedimento amministrativo, proprio perché esprime il momento della ponderazione degli interessi (cd. merito amministrativo) e delle scelte operate, consente di verificare la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di di buon andamento ed imparzialità, di cui agli artt. 97 e 113 della Costituzione, e, come sopra rilevato, consente al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione giuridica, di esercitare il proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 della Costituzione.

Nelle procedure concorsuali pubbliche, poi, la valutazione dei candidati è espressione di discrezionalità tecnica, che deve comunque manifestarsi in forme controllabili, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (artt. 97, 98 Cost.), di trasparenza e controllo diffuso sull'operato della P.A. (L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013) e di responsabilità dei funzionari pubblici. La normativa sulla trasparenza impone che le decisioni, specie in materia di utilizzo di risorse pubbliche e selezione del personale, siano sorrette da motivazioni chiare e verificabili, rendendo conoscibili i criteri e le ragioni delle scelte effettuate.

Inoltre, nel sistema della prevenzione della corruzione, la trasparenza delle procedure concorsuali è una misura essenziale per garantire legalità, imparzialità e buon andamento, riducendo il rischio di favoritismi e discriminazioni.

La motivazione degli atti valutativi concorsuali, pertanto, non è un mero formalismo, ma uno strumento di garanzia per il candidato, che deve comprendere le ragioni della propria collocazione o esclusione e per il giudice, che deve poter sindacare la legittimità dell'esercizio della potestà valutativa senza sostituirsi all'amministrazione.

Ebbene, nel caso in esame, come sopra chiarito, l'Amministrazione reclamante ha proceduto ad un'integrazione postuma della motivazione posta a base della valutazione dei titoli della sig.ra Papa e, soprattutto, del provvedimento di rigetto del reclamo dalla stessa presentato in data 04/04/2025, al solo evidente fine di ovviare alla carenza motivazionale del proprio operato ed ottenere vantaggi assolutamente non spettanti.

I principi che si ricavano dalle discipline settoriali e dalla giurisprudenza sono, però,



i seguenti:

- la motivazione deve esistere e risultare dall'atto al momento della sua adozione e comunicazione al destinatario;
- l'atto non può essere integrato successivamente con elementi motivazionali nuovi, non desumibili dal contenuto originario, se non nei limitati casi di riedizione del potere (nuovo provvedimento) o di spontanea autotutela;
- **le allegazioni difensive in giudizio possono chiarire, esplicitare o illustrare ragioni già implicite o evincibili dal provvedimento, ma non introdurre ex novo presupposti di fatto o di diritto che non risultavano in alcun modo dall'atto impugnato.**

Il fondamento di tale principio si rinviene:

- nel diritto di difesa e nel principio del contraddittorio, poiché il destinatario deve poter valutare l'atto al momento della sua notifica e non può essere esposto al mutamento continuo delle ragioni dell'amministrazione;
- nel principio di parità delle armi processuali, poiché la P.A. non può modificare l'oggetto del giudizio introducendo in corso di causa una "nuova" decisione sotto le sembianze di una motivazione tardiva;
- nel principio di buon andamento e trasparenza, che impone una amministrazione responsabile e prevedibile, non rimediabile solo ex post.

La motivazione, in conclusione, non può essere costruita ex post, fuori dall'atto, mediante mere giustificazioni a posteriori.

Pertanto, anche muovendo da questi principi, la giurisprudenza amministrativa:

- ammette che le difese dell'amministrazione possano spiegare o illustrare il contenuto dell'atto, ma esclude la possibilità di introdurre nuove e diverse ragioni giustificative non presenti – neppure implicitamente – nel provvedimento originario;
- reputa illegittima la prassi della motivazione postuma in giudizio quando essa altera la base fattuale o giuridica della decisione originaria, impedendo al giudice di svolgere un controllo effettivo sull'esercizio del potere nel momento in cui è stato esercitato.

Nel caso di specie, la commissione esaminatrice ha redatto verbali integrativi dopo la proposizione del ricorso e dopo l'emissione dell'ordinanza oggi reclamata, con finalità chiaramente difensive, allo scopo di colmare il difetto originario di motivazione del provvedimento di valutazione.

Tali verbali, però, non erano esistenti né conoscibili al momento della comunicazione



dell'atto impugnato, nè al momento della decisione sull'istanza proposta dalla candidata in data 4/4/2025, ma contengono un'articolazione motivazionale nuova, non meramente esplicativa ma integrativa, che modifica il quadro giustificativo originario.

E' evidente, quindi, che l'integrazione postuma della motivazione tramite verbali successivi incide direttamente sul diritto di difesa della comparente, la quale ha impostato il proprio ricorso sull'assetto motivazionale originario, denunciandone le lacune.

A ciò si aggiunga che l'amministrazione reclamante, introducendo verbali nuovi, ha alterato i termini del contraddittorio, costringendo la deducente ad inseguire una motivazione mobile e a rimodulare le proprie censure su basi diverse da quelle dell'atto originario, con evidente lesione del legittimo affidamento del destinatario sul contenuto dell'atto ricevuto e determina uno squilibrio fra le parti, in contrasto con la parità delle armi processuali.

La normativa anticorruzione pone in rilievo la necessità che le decisioni pubbliche siano fondate su criteri oggettivi, tracciabili e controllabili, e che la trasparenza sia strumento effettivo di controllo da parte dei cittadini.

L'integrazione postuma della motivazione, invece, è per sua natura:

- non trasparente, perché sopravviene solo dopo la contestazione;
- non tracciabile nel procedimento originario, essendo frutto di elaborazione successiva;
- non controllabile ex ante, poiché impedisce al candidato e agli altri concorrenti di conoscere tempestivamente i criteri effettivamente seguiti.

Si tratta, dunque, di un comportamento che, se tollerato, svuoterebbe di contenuto i presidi di trasparenza e integrità della selezione pubblica, consentendo all'amministrazione di "aggiustare" a posteriori le motivazioni in funzione delle critiche giudiziali.

Senza sottacere, infine, che i verbali integrativi successivi hanno determinato un'alterazione dell'oggetto del giudizio, dal momento che il giudice sarebbe chiamato a valutare non più l'atto originariamente impugnato, ma un atto sostanzialmente diverso, corredato di una motivazione nuova.

In termini sistematici, questo comporta:

- un mutamento del provvedimento oggetto di sindacato, senza l'adozione formale di un nuovo atto e senza adeguate garanzie partecipative;
- una sostanziale riedizione del potere al di fuori dei canali propri (autotutela,





annullamento e nuova decisione), con pregiudizio per la certezza delle situazioni giuridiche.

Ed invero, l'atto successivo che intervenga sul contenuto sostanziale della decisione non può essere considerato come mera difesa, ma come esercizio di un nuovo potere, che richiederebbe autonome forme e garanzie.

Ne consegue che i verbali in questione:

- non possono essere valutati dal Giudice come integrazione sanante della motivazione dell'atto impugnato;
- costituiscono, semmai, un uso irregolare del potere che aggrava il vizio originario, confermando la mancanza di un'istruttoria e di una motivazione adeguate al momento dell'adozione del provvedimento concorsuale

In proposito, l'unanime Giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'integrazione postuma della motivazione del provvedimento anche attraverso gli scritti difensivi deve ritenersi vietata. (cfr., ex multis, Consiglio di Stato n. 3632 del 29 aprile 2025; Cons. Stato, sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9458; sez. III, 13 luglio 2022, n. 5959; sez. V, 10 maggio 2022, n. 3632; sez. II, 24 giugno 2019, n. 4305; sez. VI, 8 settembre 2017, n. 4253)

Pertanto, ciò che costituisce valutazione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione rimane assoggettata al divieto di integrazione postuma della motivazione in sede processuale, che riguarda anche l'impossibilità di colmare lacune istruttorie (Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2022, n. 3632).

Infatti nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, comma 2, L. n. 241 del 1990) (Cons. Stato, sez. VI, 06 settembre 2021, n. 6219).

È invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi (Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5401).

Come di recente evidenziato dai giudici amministrativi (Cons. Stato, sez. V 30 settembre 2024 n. 7856) *"l'integrazione giudiziale della motivazione di un provvedimento amministrativo è sempre esclusa "poiché senza una motivazione anteriore al giudizio, verrebbero frustati gli apporti (oppositivi o collaborativi) del*



*partecipante al procedimento, essendo la motivazione della decisione strettamente legata alle risultanze dell'istruttoria", atteso che in questo modo si imporrebbe al privato di attivare la tutela giurisdizionale praticamente al 'buio', potendo questi conoscere le ragioni alla base della decisione soltanto nel corso del processo".*

*La motivazione del provvedimento "costituisce infatti "l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata" (Cons. Stato, III, 30 aprile 2014, n. 2247), e non può certo essere emendata o integrata; quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio' (Cons. Stato, n. 5291 del 2018).*

Orbene, in ragione di tali granitici principi, devono ritenersi inammissibili e non potranno trovare ingresso nel presente giudizio le illegittime e non consentite integrazioni postume della motivazione.

In caso contrario, si concreterebbe una chiara violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, con conseguente illegittima ed ingiusta compromissione del diritto di difesa della sig.ra Papa, la quale, come chiarito, ha parametrato la propria azione sul comportamento tenuto dall'Azienda Ospedaliera rispetto alla propria istanza in autotutela del 4/4/2025.

Del resto, anche il Giudice Dott.ssa Ronsini, nell'ordinanza cautelare oggi reclamata, pronunciandosi sul punto, ha così statuito *"Le svariate spiegazioni che la convenuta offre, a mezzo di verbale del 2.9.2025 (depositato in data 16.11.2025), redatto dalla Commissione in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio (via PEC, ricevuta di accettazione e consegna del 22.7.2025), che "aggiungono" a quelle già contenute nella risposta del 5.5.2025 all'istanza formulata in autotutela (verbale n. 7 all.) ulteriori 'ragioni' a giustificare la mancata attribuzione di punteggio alla ricorrente - in particolare, in relazione ai corsi d'insegnamento per i quali ha svolto attività di docenza - si appalesano del tutto irrilevanti: **sia perché costituiscono integrazione postuma della motivazione del provvedimento amministrativo, abusiva e violativa dell'art. 3 L. 241/1990**; sia in quanto il Tribunale non è chiamato a valutare, come premesso, il merito della scelta discrezionale operata dall'Amministrazione, bensì il fatto che tale scelta sia stata fatta rispettando i principi di correttezza, buona fede e trasparenza che devono presiedere l'attività negoziale della Pubblica Amministrazione."* (cfr.: ordinanza reclamata)

## **B) NEL MERITO.**



Ciò posto, sicuramente assorbente ai fini del rigetto del reclamo, per mera completezza difensiva, è opportuno evidenziare la palese infondatezza delle avverse deduzioni circa inesistenti errori di valutazione, a dire di controparte, commessi dal Giudice della prima fase nell'ordinanza cautelare reclamata.

In proposito, si rileva, innanzitutto, che controparte, anche in riferimento al merito della controversia, ha, ancora una volta, radicalmente modificato la propria linea difensiva rispetto a quanto sostenuto nella propria memoria di costituzione in giudizio sul punteggio attribuito ai titoli di studio presentati dalla sig.ra Papa, circostanza che, peraltro, essa stessa ha ammesso a pagina 12 del reclamo.

Ed invero, la reclamante, nel vano tentativo di correggere il tiro, ha completamente e radicalmente stravolto la propria difesa in merito al mancato riconoscimento e valutazione dei master indicati dalla deducente nella propria domanda, affermando, in questa sede, che gli stessi, contrariamente alla dedotta non valutabilità rilevata nei precedenti scritti difensivi depositati nella prima fase di giudizio, in realtà sarebbero stati tutti valutati correttamente.

Ebbene, a prescindere dalla non condivisibilità di tale assunto difensivo, è evidente il tentativo mal riuscito della reclamante di porre rimedio al proprio illegittimo operato, culminato negli errori di valutazione correttamente rilevati nell'ordinanza cautelare impugnata.

Ma procediamo con ordine.

Nel verbale n. 1 del 25/02/2025, la Commissione di Valutazione, nel determinare di criteri di attribuzione del punteggio ai titoli espressi dai singoli candidati, ha testualmente stabilito *"....Come da bando, accerta che si dispone di n. 100 punti per la valutazione e che la stessa "è ponderata a tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili e in particolare **deve essere attribuito un peso equilibrato all'esperienza professionale, al/i titolo/i di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale.** Per quanto non espressamente disposto nel presente avviso, si rinvia al Regolamento ed alla disciplina concorsuale vigente. Si prende, dunque, visione del Regolamento adottato con deliberazione n. 193/2024, il quale, all'art. 11, tra l'altro, prevede che **"Nell'ambito della selezione per gli incarichi di funzione organizzativa o professionale sono da valorizzare la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o secondo livello o eventuali percorsi formativi, attinenti alla funzione;** non possono in nessun caso essere valutabili attestati*



prodotti dalle strutture aziendali che non seguano un percorso stabilito dalle norme vigenti (es. attestati rilasciati dal responsabile della propria struttura)..... Si procede alla suddivisione dei punteggi per singola Area, come da schede allegate, parte integrante e sostanziale del presente verbale, che sono così riassunte: "Allegato A1 - Selezione A1": - **Carriera:** max 20 punti; - **Titoli di studio:** max 10 punti, di cui n. 1 punto da attribuire a coloro che sono in possesso del Master in Coordinamento e Management delle professioni sanitarie o equipollenti; - **Titoli scientifici e pubblicazioni:** max 20 punti; - **Grado di specializzazione, complessità ed implementazione delle competenze:** max 10 punti; - **Altre esperienze formativo/professionali:** max 20 punti; - **Valutazione performance:** max 20 punti...Per le sole Selezioni A1 e B, tenuto conto della tipologia di incarichi da conferire e delle competenze di cui si necessita all'interno delle aree messe a bando, al fine di valorizzare competenze di tipo trasversali, la Commissione stabilisce di tenere in considerazione un ulteriore parametro: "Grado di specializzazione, complessità ed implementazione delle competenze: max 10 punti". Per la valorizzazione di tale parametro la medesima Commissione individua quale criterio da utilizzare, il prodotto del peso medio, quale parametro di complessità clinica dell'unità operativa all'interno della quale i candidati hanno prestato servizio, e i "Minuti di assistenza giornaliera del personale infermieristico per area", quale parametro di complessità assistenziale, come risultanti dall'Allegato A alla D.G.R. n. 190/2023 ("Metodologia per la determinazione del Fabbisogno di Personale degli Enti del SSR della Campania"), pubblicata sul B.U.R.C. n. 32/2023..." (cfr.: verbale n. 1)

Il richiamato art. 11 (Procedure per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa e professionale), come sopra spiegato, stabilisce che ".....La Commissione, nel rispetto dei principi di trasparenza, selettività e imparzialità e sulla base del profilo definito nell'avviso di selezione per ciascun incarico, valuta comparativamente i candidati, tenendo conto del percorso formativo e professionale come formalmente documentato nella domanda. Nell'avviso sono riportati i criteri selettivi: la selezione è basata sulla valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree, gli ambiti e i profili e in particolare deve essere attribuito un peso equilibrato all'esperienza professionale, al titolo/i di studio, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, escludendo, quindi automatismi generalizzati e basati sull'anzianità di servizio. Nell'ambito della



*selezione per gli incarichi di funzione organizzativa o professionale sono da valorizzare la laurea magistrale o specialistica, il master universitario di primo o secondo livello o eventuali percorsi formativi, attinenti alla funzione; non possono in nessun caso essere valutabili attestati prodotti dalle strutture aziendali che non seguano un percorso stabilito dalle norme vigenti (es. attestati rilasciati dal responsabile della propria struttura). La Commissione ha a disposizione 100 punti destinati alla valutazione dei candidati. In sede di prima convocazione la Commissione procederà a definire la ripartizione massima dei punteggi per ciascuna delle aree relative al curriculum, tenendo conto dei criteri selettivi innanzi specificati.....L'incarico è attribuito con atto del direttore generale, previa acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. La graduatoria di idonei conseguente alla procedura è utilizzabile per due anni esclusivamente con riferimento all'incarico oggetto di selezione.".* (cfr.: doc. all.)

Orbene, la ricorrente, nella propria domanda di partecipazione, aveva specificato di essere in possesso dei seguenti titoli: 1) Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli; 2) Laurea Quadriennale Vecchio Ordinamento in "Scienze dell'educazione", conseguita il 10/10/2002 presso Istituto Universitario "Suor Orsola Benincasa" di Napoli; 3) Diploma di "Infermiere Professionale", equipollente a Laurea triennale, presso Scuola Infermieri di Caserta; 4) Master di II Livello in "Management Sanitario e Direzione di Struttura Complessa" conseguito presso Università Internazionale di Roma UNINT; 5) Master di I Livello in "Metodologie tutoriali e di insegnamento clinico", conseguito presso l'Università Internazionale degli Studi di Roma UniNT; 6) Master I livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, conseguito presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma.

La ricorrente, quindi, in base ai sopraindicati criteri di valutazione ed ai titoli di studio espressi in domanda, **avrebbe dovuto conseguire un punteggio complessivo pari a 5,50**, così suddiviso: a) **2 punti** per la Laurea Magistrale; b) **1,50 punti** per il Master di II Livello in "Management Sanitario e Direzione di Struttura Complessa" conseguito presso Università Internazionale di Roma UNINT; c) **1 punto** per il Master di I Livello in "Metodologie tutoriali e di insegnamento clinico", conseguito presso l'Università Internazionale degli Studi di Roma UniNT; d) **1 punto** per il Master I livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, conseguito presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma.



Sta di fatto, però, che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto nel reclamo e come risulta, invece, dalla scheda di valutazione allegata, l'istante ha ottenuto, a tale titolo, soltanto 4,50 punti, subendo, così, un'illegittima decurtazione di un punto.

Orbene, la reclamante, nel prendere posizione sul punto, si è soffermata solo sul Master di I livello in Management e Funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie, conseguito presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma, per il quale alla sig.ra Papa sarebbe stato attribuito 1 punto, ma non tiene in debita considerazione il fatto che la stessa aveva diritto anche all'attribuzione di **1 punto** per il Master di I Livello in "Metodologie tutoriali e di insegnamento clinico", conseguito presso l'Università Internazionale degli Studi di Roma UniNT, ritenendo, così, erroneamente che la valutazione complessivamente attribuita alla candidata sia corretta *ab origine*.

Eppure, come sopra spiegato, dalla scheda di valutazione allegata emerge chiaramente che la sig.ra Papa ha ottenuto, per i titoli di studio espressi in domanda, soltanto 4,50 punti, in luogo dei 5,50 effettivamente spettanti, subendo, così, un'illegittima decurtazione di un punto.





COGNOME	PAPA				
NOME	MARILENA				
MATRICOLA	4992				
QUALIFICA	INFERMIERE				
POSSESSO MASTER IN FUNZIONI DI COORDINAMENTO?					SI
CARRIERA - MAX PUNTI:					20
POSIZIONE ORGANIZZATIVA (1,5 PUNTI/ANNO)					
TOTALE POSIZIONE ORGANIZZATIVA					0,00
Dipendenza stessa categoria profilo presso pubbliche amministrazioni (1,2 punti/anno)					
11/08/1997 21/12/2024					32,86
TOTALE DIMENSIONE ORGANIZZATIVA RUOLO DI REFERENTE ORGANIZZATIVO/GESTIONALE					32,86
Servizio stessa categoria profilo presso stessa specialità compresa nell'area (0,3 punti/anno)					
TOTALE SERVIZIO STESSA CATEGORIA PROFILO PRESSO STESSA SPECIALITA' COMPRESA NELL'AREA A CONCORSO					0,00
Dipendenza stessa categoria profilo presso strutture private accreditate (0,125 punti/anno)					
TOTALE DIPENDENZA STESSA CATEGORIA PROFILO PRESSO STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE					0,000
Dipendenza stessa categoria profilo presso strutture private NON accreditate (0,05 punti/anno)					
TOTALE DIPENDENZA STESSA CATEGORIA PROFILO PRESSO STRUTTURE PRIVATE NON ACCREDITATE					0,00
GRADO DI COMPETENZA SPECIFICITICO PROFESSIONALE					
					26,86
TOTALE PARZIALE					20,00
TITOLI DI STUDIO - MAX PUNTI:					9
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE STESSO PROFILO (2 punti)					
01/01/2022					2,00
MASTER ATTENTI II LIVELLO (1,5 punti - MASSIMO 2 MASTER)					
01/01/2015					1,50
MASTER ATTENTI II LIVELLO (1,5 punti - MASSIMO 2 MASTER)					0
MASTER I LIVELLO (1 punto - MASSIMO 2 MASTER)					
01/01/2020					1,00
MASTER I LIVELLO (1 punto - MASSIMO 2 MASTER)					0
TOTALE PARZIALE					4,50
TITOLI SCIENTIFICI E PUBBLICAZIONI - MAX PUNTI:					20
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 10 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE					
PUBBLICAZIONE COME 1° O ULTIMO AUTORE SU RIVISTA INDICIZZATA (0,4 punti)					
0					0
TOTALE PARZIALE					0,00
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 10 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE					
PUBBLICAZIONE COME 1° O ULTIMO AUTORE SU RIVISTA NON INDICIZZATA (0,3 punti)					
0					0,00
TOTALE PARZIALE					0,00
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 10 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE					
PUBBLICAZIONE NON COME 1° O ULTIMO AUTORE SU RIVISTA INDICIZZATA (0,2 punti)					
0					0,00
TOTALE PARZIALE					0,00
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 10 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE					
PUBBLICAZIONE NON COME 1° O ULTIMO AUTORE SU RIVISTA NON INDICIZZATA (0,1 punti)					
0					0,00
TOTALE PARZIALE					0,00
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 10 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE					
PUBBLICAZIONE CAPITOLI DI LIBRI (0,3 punti)					
0					0,00
TOTALE PARZIALE					0,00
TOTALE PARZIALE					0,00
ALTRE ESPERIENZE FORMATIVO/PROFESSIONALI - MAX PUNTI:					20
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 10 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE					
CORSI ECM IN QUALITA' DI RELATORE (0,01 punti per corso)					
0					0
CERTIFICAZIONE INFORMATICA (1 - MAX 1 CERTIFICAZIONE)					
1					1
TOTALE PARZIALE					1
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 10 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE					
CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E/O PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARI (punti 2 per corso)					
0					0
CORSI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E/O PERFEZIONAMENTO NON UNIVERSITARI (punti 1,5 per corso)					
0					0
TOTALE PARZIALE					0
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 5 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE					
DOCENZA PRESSO UNIVERSITA' PUBBLICHE (STESSO PROFILO A CONCORSO) (0,4 per CFU)					
0					0,00
TOTALE PARZIALE					0,00
PERIODO DI RIFERIMENTO - MAX 5 ANNI ANTECEDENTI L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE					
DOCENZA PRESSO SCUOLE DI FORMAZIONE PUBBLICHE (STESSO PROFILO A CONCORSO) (0,2/anno)					
01/01/2019 21/12/2024					1,20

Pagina 1 di 2





DOCENZA IN MATERIE ATTINENTI PRESSO UNIVERSITA' E SCUOLE DI FORMAZIONE (0,1/anno)				0,00	0,00	0,00	PUNTI
<b>TOTALE PARZIALE</b>							<b>0,00</b>
ALTRA TIPOLOGIA DI LAVORO CON CONTRATTI DIFFERENTI PRESSO PA (es. Co.co.co - Lavoro autonomo - Incarichi di altro tipo etc) (punti/anno 0,3)							0,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>							<b>0,00</b>
LAVORO SOMMINISTRATO PRESSO PA (punti/anno 0,4)							0,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>							<b>0,00</b>
ALTRA TIPOLOGIA DI LAVORO CON CONTRATTI DIFFERENTI PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE (es. Co.co.co - Lavoro autonomo - Incarichi di altro tipo etc) (punti/anno 0,075)							0,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>							<b>0,00</b>
0				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>							<b>2,20</b>
GRADO DI SPECIALIZZAZIONE, COMPLESSITA' ED IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE							<b>10</b>
COMPETENZE SPECIALISTICHE/FUNZIONALI (Vedi verbale)				2,86			2,86
VALUTAZIONE POSITIVA PERFORMANCES DEGLI ULTIMI 2 ANNI							<b>20</b>

<b>TOTALE PUNTI VALUTAZIONE GENERALE</b>	<b>29,56</b>
FIRMA PRESIDENTE COMMISSIONE	
FIRMA MEMBRO COMMISSIONE	
FIRMA MEMBRO COMMISSIONE	
FIRMA SEGRETARIO COMMISSIONE	

*[Handwritten signatures]*





**B)** Parimenti infondata e, poi, l'avversa doglianza riferita ad una presunta errata valutazione, da parte del Giudice della prima fase, del servizio di insegnamento che la sig.ra Papa presta presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Ed invero, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, la deducente, come risulta dalla domanda di partecipazione, da diversi anni, svolge attività di docente presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", servizio per il quale, in base alla scheda di valutazione predisposta dalla Commissione, come correttamente disposto nell'ordinanza cautelare oggi reclamata, avrebbe avuto diritto a 0,4 punti per CFU, per un totale 4,2 punti, che sommati al punteggio di 1,2 illegittimamente attribuito, comporterebbe un punteggio complessivo pari ad 5,4 punti, così correttamente calcolati dal Giudice:

*"- a.a. 2011/12, a.a. 2016/17, a.a. 2017/18, a.a. 2018/19, a.a. 2019/20, Corso di Laurea in Ostetricia - materia Psicologia Generale -, per il cui insegnamento non ha avuto attribuzione di punteggio.*

*La valutazione è coerente con la griglia: solo l'ultima annualità del 2019/20 rientra nel quinquennio dalla domanda del 18.12.2024, ma non è suscettibile di essere valutata in relazione ai CFU, in quanto la disciplina insegnata non rientra nello "stesso profilo a concorso"; quanto alle altre quattro annualità in questione esse non possono essere valutate nemmeno col punteggio più basso di 0,1/anno, perché la materia non è nemmeno "attinente" (il settore scientifico disciplinare, cd. SSD, è M-PSI/01, rientrante nell'Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, mentre l'Area di riferimento del bando è 06 - Scienze mediche, che ricomprende tutti i SSD MED).*

*- a.a. 2013/14, a.a. 2014/15, a.a. 2020/21 - Cdl in Ostetricia - "Infermieristica clinica e pediatrica", (SSD MED/45).*

*Tale insegnamento è valutabile solo per l'ultimo anno, che rientra nel quinquennio, in misura di  $0,4 \times 1CFU = 0,4$ ; per gli altri due anni, antecedenti ai cinque anni, la valutazione è di  $0,1/anno \times 2 \text{ anni} = 0,2$ , in quanto materia per lo meno attinente; per un totale di 0,6 ( $0,4 + 0,2$ ).*

*- a.a. 2019/20, a.a. 2020/21, a.a. 2021/22, a.a. 2022/23 - Cdl in Infermieristica - Psicologia Generale, non valutabile per le ragioni già dette.*

*- a.a. 2020/21, a.a. 2021/22, a.a. 2022/23 - Cdl in Infermieristica - Scienze infermieristiche generali.*

*Si osserva che tale insegnamento rientra nello stesso settore scientifico disciplinare*



*di Infermieristica Pediatrica (SSD MED/45), valutabile, quindi, per tutti e tre gli anni, nella misura di  $0,4 \times 2CFU = 0,8 \times 3$  anni, per un totale di 2,4.*

*- a.a. 2020/21, a.a. 2022/23 - Cdl in Infermieristica - Infermieristica pediatrica (SSD MED/45), valutabili con  $0,4 \times 2CFU = 0,8$  per entrambi gli anni, per un totale di 1,6.*

*- a.a. 2023/24, a.a. 2024/25, a.a. 2025/26 (Nomina triennale insegnamento) - Cdl in Infermieristica - Psicologia Generale (non valutabile) e Infermieristica Pediatrica (SSD MED/45), valutabile con  $0,4 \times 2CFU = 0,8$  per l'anno 2023/24, l'unico completato al momento della presentazione della domanda.*

*In totale, quindi, i punti da riconoscere sono correttamente 5,4 ( $0,6 + 2,4 + 1,6 + 0,8$ ) e non 1,2, come fatto nella griglia, con uno scarto differenziale di 4,2 pt. andato a detrimento della ricorrente....". (cfr.: ordinanza cautelare reclamata)*

In proposito, è opportuno, infine, chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, il calcolo del punteggio attribuibile al servizio di insegnamento in parola e l'indicazione dei CFU corrispondenti, non era onere della candidata, la quale ha correttamente e compiutamente compilato il modello di domanda predisposto dall'ente, allegando tutta la documentazione all'uopo richiesta dal bandobensì della Commissione di Valutazione, così come previsto dalla stessa disposta nel verbale n. 1 e nei successivi.

Diversamente ragionando, si verificherebbe l'assurda circostanza che lo stesso candidato predisponga e proceda alla valutazione dei titoli di studio e di servizio espressi in domanda, attività che, invece, spetta alla Commissione di valutazione. Ne consegue, pertanto, che, anche sotto tale profilo, il reclamo risulta infondato.

**C)** Va, infine, evidenziata la sussistenza anche del requisito del periculum in mora, così come correttamente rilevato dal Giudice nell'ordinanza cautelare reclamata.

Ed invero, gli incarichi di funzione organizzativa cui aspira la sig.ra Papa, come detto assegnati a soggetti destinatari di errate valutazioni, sono di breve durata e contribuiscono alla valutazione complessiva dell'operato del dipendente nominato. Il danno lamentato, quindi, è rappresentato dal rischio attuale e concreto che, nelle more del giudizio di merito, il protrarsi degli effetti del provvedimento di approvazione della graduatoria e del conferimento dell'incarico A1 ad altro candidato determini l'irrimediabile consolidarsi di una situazione di fatto e di diritto lesiva della posizione della ricorrente.

Il pregiudizio per la sig.ra Papa, infatti, non riveste natura meramente patrimoniale, bensì investe la dimensione dinamica e progressiva del diritto al lavoro, incidendo:



- sulla progressione di carriera;
- sulla crescita e sull'aggiornamento professionale;
- sull'acquisizione di responsabilità e competenze direttive;
- sulla formazione del bagaglio curriculare spendibile in future procedure interne o esterne.

Trattandosi di incarico quinquennale, il decorso del tempo sotto l'efficacia del provvedimento illegittimo produce un grave pregiudizio tendenzialmente irreversibile: la ricorrente, infatti, non potrà recuperare, neanche in via risarcitoria, l'esperienza professionale, il ruolo organizzativo, la visibilità interna ed esterna e le opportunità di carriera connesse allo svolgimento dell'incarico A1 nel periodo perduto.

Sulla base dei principi in tema di danno non patrimoniale e perdita di professionalità nel rapporto di lavoro, la lesione non può essere compressa entro una mera quantificazione economica successiva, poiché riguarda beni di rilevanza costituzionale – dignità, professionalità, sviluppo della personalità nel lavoro – che superano la soglia minima di tollerabilità e non sono riducibili a pregiudizi futuri o irrisori.

Il ritardo connesso al giudizio di merito rischia, pertanto, di determinare un "danno marginale" ulteriore, in termini di perdita di chance e di approfondirsi di un vulnus alla professionalità e alla carriera, che integra il pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile richiesto dall'art. 700 c.p.c..

L'assunto dell'amministrazione, secondo cui il pregiudizio sarebbe esclusivamente patrimoniale e dunque risarcibile per equivalente, non tiene conto:

- della natura composita del danno da perdita di chance, comprensivo di aspetti non patrimoniali relativi alla professionalità, alla libertà di autodeterminazione nel lavoro, all'immagine e alle relazioni professionali;
- del rilievo costituzionale degli interessi lesi (artt. 3, 4, 36, 97 Cost.);
- della circostanza che una futura condanna risarcitoria non può ricostruire ex post il percorso professionale quinquennale e le sue ricadute su ulteriori progressioni.

Di conseguenza, la natura plurima (patrimoniale e non patrimoniale) del danno, la centralità dei diritti costituzionali coinvolti e la struttura quinquennale dell'incarico giustificano l'intervento immediato del giudice della cautela e la conferma dell'ordinanza reclamata.

### **P.Q.M.**

Si conclude affinché l'Ecc.mo Collegio adito, ogni contraria istanza, eccezione e



deduzione reietta, voglia rigettare il reclamo e confermare l'ordinanza cautelare reclamata. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione.  
Caserta lì 15/01/2026.

**Avv. Giuseppe Cundari**





**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:

dott. Roberto Pellecchia

Presidente

dott.ssa Raffaella Caporale

Giudice

dott.ssa Adriana Schiavoni

Giudice

Esaminati gli atti del procedimento n.r.g.9238/2025, all'esito della riserva formulata all'udienza del 16-01-2026, ritenuto che appare necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, nei confronti dei controinteressati alla selezione per cui è causa, atteso che non vi è prova della notifica del reclamo ai suddetti, così come già avvenuto in prime cure;- letti gli art.102 e 151 cpc;-----

P.Q.M.

Onera parte reclamante di notificare il reclamo e la memoria di costituzione ai controinteressati di cui in parte motiva, mediante pubblicazione entro il 30-01-2026, sul sito Internet istituzionale dell'Amministrazione, di entrambi gli atti processuali indicati, disponendo che la eventuale costituzione dei controinteressati avvenga con memoria da depositarsi entro il 13-02-2026.

Fissa la nuova udienza di discussione per il 20-02-2026 ore 10,30.

Si comunichi.

Il Presidente del Collegio  
dott. Roberto Pellecchia

**TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.**

Depositato in Cancelleria

Addi 16.01.2026





REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

**ELENCO CONTROINTERESSATI**

di cui ai *motiva* del Reclamo Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

Pos.	Cognome	Nome
1	FARINA	ALFONSO
2	GIAQUINTO	FRANCESCO
3	CUSANO	CATERINA
4	MAIETTA	MARIA GIOVANNA
5	PEYER	MARIA TERESA
6	MATERA	PASQUALE
7	GIANNETTI	GIOVANNA
8	ARGENZIANO	VINCENZO
9	ARAGOSA	ANGELINA
10	SABATANO	MARIA
11	DI FOGGIA	DOMENICO
12	ARGENZIANO	ANTIMINO
13	TRANELLI	CAROLINA
14	VARRONE	ROSA
15	DI LORENZO	LAURA
16	MADDALONI	GIUSEPPE
17	ALIZIERI	CIRO
18	ALCORANO	DONATO
19	ERRICO	MARIANGELA
20	MORICONI	CARMELA
21	BENCIVENGA	SALVATORE
22	PAPA	MARILENA
23	KLAIN	GIOVANNA

---

Direttore UOC Gestione Risorse Umane Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Sant'Anna e San Sebastiano –  
Caserta

Via Palasciano 81100 – Caserta  
Tel. 0823/232688-2025-2464-2928

e-mail: [personale@ospedale.caserta.it](mailto:personale@ospedale.caserta.it) - [gestionerisorseumane@ospedale.caserta.it](mailto:gestionerisorseumane@ospedale.caserta.it)